

*Istruttoria dell'Authority sugli avvocati stabiliti a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione*

# Abogados, Antitrust all'attacco

## Nel mirino 12 ordini forensi per restrizioni alla concorrenza

Pagina a cura  
di GABRIELE VENTURA

**A**ntitrust all'attacco degli ordini forensi sugli avvocati stabiliti. L'Autorità garante della concorrenza ha infatti avviato un'istruttoria nei confronti di 12 ordini per verificare se stiano ostacolando l'esercizio della professione in Italia da parte di colleghi qualificati in un altro stato dell'Unione europea, ponendo così in essere intese restrittive della concorrenza. Ancora una volta, dopo l'intervento del mese scorso della Cassazione (si veda *ItaliaOggi* del 30 dicembre scorso), nel mirino è il comportamento degli ordini nei confronti degli avvocati che seguono la più semplice «via spagnola» per conseguire l'abilitazione, e che poi, alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti, si trovano di fronte a nuovi paletti e prove attitudinali stabilite dagli ordini stessi. E se la Suprema corte aveva escluso ogni discrezionalità degli ordini nell'esame delle domande, anche secondo l'Autorità guidata da Giovanni Pitruzzella, le prassi seguite dai 12 al centro dell'istruttoria sarebbero discordanti dai criteri imposti dal diritto comunitario. Entrando nel dettaglio, il procedimento è stato avviato nei confronti degli ordini di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari. Ed è partito da due segnalazioni, effettuate da un avvocato che aveva conseguito il titolo in Spagna e dall'Associazione italiana avvocati stabiliti, che rappresenta i possessori di titolo di laurea in giurisprudenza e chi ha acquisito l'abilitazione alla professione di avvocato in ambito comunitario. Secondo le due denunce, gli ordini segnalati hanno posto ostacoli all'iscri-

zione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti, in violazione di una direttiva comunitaria recepita in Italia dal decreto legislativo n. 96 del 2001. Il decreto, precisa l'Antitrust in una nota, consente l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel paese di origine. Il professionista che voglia esercitare in Italia deve iscriversi alla sezione speciale, potendo così esercitare sia pur con alcune limitazioni. Unica condizione è che il professionista sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello stato d'origine. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel paese ospitante, l'avvocato può iscriversi all'albo degli avvocati ed esercitare la profes-

sione di avvocato senza alcuna limitazione. I comportamenti degli Ordini, che potrebbero costituire intese restrittive della concorrenza finalizzate a escludere dal mercato professionisti abilitati nel resto dell'Unione, sono peraltro oggetto di valutazione anche della Commissione europea, che l'Autorità intende affiancare con l'utilizzo dei propri poteri antitrust verso gli ordini stessi. Ricordiamo infine che la Cassazione, con sentenza n. 28340 depositata il 22 dicembre scorso, aveva stabilito che il passaggio da abogado ad avvocato avviene in tre anni, seguendo una corsia che non prevede ulteriori prove attitudinali.

— © Riproduzione riservata —



Giovanni Pitruzzella